



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 176 del 06/12/2012**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 5 novembre 2012, n. 251

L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Proroga parere di compatibilità ambientale - Ampliamento cava di tufo calcarenitico in loc. Palombara di Taranto/B - Proponente: Ditta D'Elia Domenico.

L'anno 2012 addì 5 del mese di Novembre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, confermata dal Dirigente ad interim dell' Ufficio VIA/VAS dott. Giuseppe Pastore, e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex R.R. N. 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

**PREMESSO CHE:**

Con nota pervenuta in data 11.11.2011, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 10623 del 23.11.2011 la Ditta D'Elia Domenico, con sede in Via Donizetti, 2 - S. Giorgio Jonico (Ta), richiedeva, ai sensi del comma 4, art. 15, L.R. n. 11/2001 s.m.i., la proroga del parere favorevole di compatibilità ambientale espresso con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 829 del 12.11.2008, notificata all'interessato in data 11.12.2008, relativamente al progetto di ampliamento cava di tufo calcarenitico, in loc. Palombara di Taranto/B, individuate al Fg. 8, p.lla n. 95.

Con il precitato provvedimento veniva espresso parere favorevole di compatibilità ambientale all'intervento proposto, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

"1) Preliminarmente alla realizzazione della colmata prevista a conclusione della fase 1 di coltivazione si dovrà procedere alla verifica della stabilità della scarpata perimetrale. Sia al ciglio che al piede della scarpata dovranno essere realizzate le necessaria opere per la regimazione delle acque di pioggia che dovranno essere convogliate verso un settore di cava opportunamente individuato. Opere analoghe dovranno essere realizzate anche in corrispondenza delle piste di accesso alla zona in coltivazione. La superficie della scarpata dovrà essere protetta contro i processi di dilavamento dei versanti con la piantumazione di opportune essenze vegetali.

2) A completamento della coltivazione, nel settore di cava dove è previsto l'afflusso delle acque di pioggia sia realizzata una vasca con pareti drenanti di geometria e volume adeguati.

Nella suddetta vasca dovranno confluire le canalette drenaggio.

3) Per il contenimento delle polveri si ritiene necessaria la realizzazione lungo tutto il perimetro di cava di una barriera arborea composta da almeno un filare d'alberi d'alto fusto sempreverdi completata da una siepe costituita da un filare di essenze vegetali adatte all'uso alternate tra loro e poste ad una distanza reciproca adeguata.

4) Il progetto già agli atti dovrà essere completato con gli elaborati progettuali, redatti in scala adeguata, necessari a descrivere nel dettaglio le varie opere o interventi necessari a raggiungere gli obiettivi fissati ai punti precedenti

Fermi restando i punti precedenti si fa rilevare che l'area di ampliamento non dovrà superare il 50% dell'area autorizzata.”

Con la sopraddetta istanza di proroga il richiedente informava di non aver dato inizio ai lavori in quanto sprovvista del relativo decreto autorizzativo del Servizio Attività Estrattive e dichiarando unicamente “che non sono mutate le condizioni ambientali delle aree contermini”;

Con nota prot. n. 10962 del 05.12.2011 il Servizio Ecologia, al fine di adempiere a quanto richiesto, richiedeva al proponente una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato, attestante che nulla è cambiato relativamente alla normativa dei sistemi vincolistici nell'area d'intervento e che lo stato dei luoghi interessati dall'attività estrattiva oggetto della determina e le aree confinanti non sono nel frattempo mutati, quindi conformi al progetto a suo tempo depositato nonchè l'immutatezza del quadro programmatico degli strumenti di pianificazione di riferimento;

In riscontro a tale richiesta, con nota acquisita al prot. n. 135 del 04.01.2012, veniva trasmessa perizia giurata resa presso il Tribunale di Taranto - Sez. Dist. di Martina Franca - Cron. n. 561/2011 - asserente l'immutatezza della normativa dei sistemi vincolistici nell'area di intervento e che lo stato dei luoghi interessati dall'attività estrattiva oggetto della già citata D.D. n. 828/2008 e le aree confinanti non sono nel frattempo mutati, quindi conformi al progetto a suo tempo depositato, attuali condizioni ambientali dell'area d'intervento rispetto a quelle descritte nello S.I.A. e del quadro programmatico degli strumenti di pianificazione di riferimento;

Per tutto quanto sopra evidenziato, ai sensi del comma 4, art. 15, L.R. n. 11/2001 s.m.i., si ritiene di poter prorogare i termini di efficacia del parere favorevole di compatibilità ambientale espresso con la D.D. n. 829 del 12.11.2008, con il rispetto delle prescrizioni sopra evidenziate, per ulteriori tre anni, a far data dall' 11.12.2011, scadenza precedentemente fissata con la notifica all'interessato del predetto provvedimento;

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria amministrativa resa dal funzionario preposto;

VISTE le determinazioni n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha attribuito le funzioni vicarie di dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS al dott. Giuseppe Pastore;  
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di prorogare, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale espresso con la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. n. 829 del 12.11.2008 relativamente al progetto di ampliamento cava di tufo calcarenitico, in loc. Palombara di Taranto/B, individuata al Fg. 8, p.lla n. 95 proposto Ditta D'Elia Domenico, con sede in Via Donizetti, 2 - S. Giorgio Jonico (Ta) -, per un periodo di ulteriori tre anni a far data dal 11.12.2011, scadenza precedentemente fissata con la notificata all'interessato del predetto provvedimento.

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare un estratto del presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul sito web della Regione Puglia a cura del Servizio Ecologia;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim dell' Ufficio  
Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS  
Dott. G. Pastore

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing. A. Antonicelli

---